

Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico
Generazioni Future/Stefano Rodotà
STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la Società cooperativa per azioni denominata “Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico Generazioni Future/ *Stefano Rodotà*” (di seguito, la “Cooperativa GF”).

Art. 2 (Simbolo e Sede)

Il Logo con quattro delfini e la denominazione Generazioni Future/Cooperativa Stefano Rodotà sono proprietà esclusiva della Cooperativa. Essi evocano un percorso politico, giuridico e culturale relativo ai beni comuni iniziato con la Commissione Ministeriale presieduta da Stefano Rodotà nel 2007, e svoltosi senza soluzione di continuità con il Comitato Referendario Sì Acqua Pubblica del 2009, il Comitato Rodotà fondato nel 2018 e infine sciolto nella presente Cooperativa nel 2020. Nome e simbolo non possono essere utilizzati da alcuna altra organizzazione locale o nazionale senza una autorizzazione in forma scritta rilasciata dal Presidente, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai suoi regolamenti attuativi.

La Cooperativa ha sede in Torino in via Cigna 37 e può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Principi Fondamentali e Scopo mutualistico)

La Cooperativa è un bene comune dei soci e viene retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, e si fonda sul principio della solidarietà intergenerazionale. Tutti i soci cooperano fra loro svolgendo attività di economia politica generativa volta alla trasformazione di capitale in beni comuni nell'interesse non solo proprio ma delle generazioni a venire. Il lavoro dei soci è dunque volto alla realizzazione all'interno e fuori da GF un modello di convivenza fondato sulla cura, sulla solidarietà e sul reciproco soccorso.

La Cooperativa ha fine mutualistico prevalente sia presente che intergenerazionale.

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi

da parte dei soci, e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci. Costoro, nel perseguimento dell'individuazione, valorizzazione e cura dei beni comuni, si costituiscono a interpreti presenti di una comunità composta anche da componenti future, non necessariamente umane, che con la presente cooperativa assumono soggettività giuridica collettiva. Essi sono dunque soci in potenza i cui interessi hanno pari dignità rispetto a quelli dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento, anche di genere, nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche in riferimento alle generazioni future nel cui interesse possono investirsi i ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali o internazionali anche di natura politica, a tutela del movimento cooperativo, a difesa della Costituzione, dell'ambiente, dei beni comuni e delle generazioni future e contro privatizzazioni e politiche neoliberiste.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto

- la promozione e la formazione di cittadinanza attiva politicamente consapevole anche attraverso eco-alfabetizzazione e sperimentazione di forme organizzative innovative, informate a principi di accesso e democrazia dei beni comuni; la promozione e la formazione di cittadinanza attiva politicamente consapevole anche attraverso eco-alfabetizzazione e sperimentazione di forme organizzative innovative informate a principi di accesso e democrazia dei beni comuni.
- la costituzione e la gestione, nell'interesse dei propri soci e delle generazioni future, di una infrastruttura materiale e digitale (d'ora in avanti l'"Infrastruttura") volta a garantire l'effettività di processi partecipativi e di esercizio della sovranità popolare dentro e fuori dal territorio nazionale, favorendo gli indispensabili processi culturali di alfabetizzazione ecologica necessari per il significativo esercizio della democrazia diretta.

La Società può quindi promuovere e coordinare ogni iniziativa di democrazia fondata sulla partecipazione popolare aperta, tramite strumenti politici, giuridici, culturali, educativi, divulgativi, mediatici e in particolare economici fra cui -a titolo non esaustivo- la riconversione di beni comuni urbani, raccolte fondi, sperimentazione di moneta bene comune, recupero di fabbriche e incubazione della loro cogestione, attività economica cooperativa e generativa dei soci, portate avanti nell'interesse ecologico, sociale e delle generazioni future.

L'attività cooperativa, il cui fine precipuo è la generazione di capitale da trasformare in azione per i beni comuni, sarà organizzata in cinque (cinque) dipartimenti.

Dipartimento politico

Dipartimento di azione giuridica ecologica

Dipartimento di ecoalfabetizzazione (Istruzione, Cultura, Ricerca e Università)

Dipartimento comunicazione mediatica ecologica

Dipartimento di riconversione ecologica dell'economia

Il Dipartimento Politico è coordinato dal Presidente, coadiuvato da una Segreteria Politica composta di cinque

consiglieri di amministrazione, incluso il Vicepresidente, con maggioranza di genere diverso da quello del Presidente, a ciascuno dei quali egli può delegare la responsabilità di un Dipartimento. Ogni delegato può scegliere un vice-responsabile di Dipartimento di genere diverso dal proprio. La Segreteria Politica si può riunire con o senza la presenza del Presidente, ma almeno una volta al mese deve riunirsi con i Responsabili Regionali in carica.

La Cooperativa incoraggia la formazione di comitati territoriali regionali o subregionali denominati Generazioni Future composti di soci cooperatori, azionisti e simpatizzanti. Gli statuti di tali comitati devono essere approvati dalla Segreteria Politica e l'approvazione da diritto all'uso del simbolo. Ciascun membro di un comitato locale può concorrere all'elezione di un Responsabile Regionale. L'uso del simbolo può essere revocato con delibera del CDA su relazione motivata del Presidente. Contro la delibera del CDA è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti che decide senza ritardo in modo finale. Il CDA destina il contributo annuo di cui Art. 10 pari ad un massimo del 20% del valore delle azioni sottoscritte in Regione a progetti locali autonomamente scelti dal Comitato Regionale.

È interesse prioritario dei soci la mutua assistenza giuridica nelle campagne di sensibilizzazione per la riconversione ecologica del territorio, del lavoro, dei beni comuni e dell'ambiente in ogni forma compatibile con il presente statuto.

Tutti gli atti di gestione dei beni e dei servizi necessari al fine di mantenere l'Infrastruttura progressivamente allargandone la portata devono essere coerenti, da soli o in aggregato, con la destinazione prioritariamente mutualistica, ecologica e generativa cui è orientata l'attività sociale. Al fine di potenziare ed espandere l'Infrastruttura il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Segreteria Politica e con il parere vincolante del Comitato dei Garanti può appaltare in tutto o in parte attività dei dipartimenti B) C) D) E) a altre persone o enti per periodi limitati di tempo in ogni caso mantenendo la supervisione dell'attività.

Tutti gli articoli dello Statuto vanno interpretati secondo lo spirito mutualistico, ecologico e generativo dello stesso, tenendo sempre come prioritario l'interesse delle generazioni future.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di acquisto di proprie azioni alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Aver compiuto i 18 anni di età. I minori di età sono registrati un un apposito elenco soci cooperatori futuri.

Impegnarsi a svolgere, al meglio delle proprie possibilità, servizi di sensibilizzazione pubblica nonché le altre attività oggetto della Cooperativa.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi saranno fissati con la delibera che ne stabilisce l'istituzione, nel rispetto dei limiti di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) , la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;
- f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato Garanti il quale delibera in via definitiva sulle domande non accolte.

Art. 9 (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici)

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la Cooperativa, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ristoro, non costituisce un diritto soggettivo del socio cooperatore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi sociali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.

I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel presente statuto.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

2. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
4. all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale con la Cooperativa;

5. al versamento annuale di una quota nell'interesse delle generazioni future, definita dall'assemblea e di valore non superiore al 20% del valore nominale di una azione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale e non comporta la restituzione dell'Azione sottoscritta la quale sarà considerata lascito nell'interesse delle Generazioni Future.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla delibera di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempita entro 10 (dieci) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Comitato dei Garanti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, la sua partecipazione azionaria sarà considerata lascito alle generazioni future qualora nessuno dei suoi eredi si manifesti per acquistare la qualità di socio.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 15 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a un Euro.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Art. 16 (Emissione e Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono disciplinati con la delibera di emissione delle relative azioni.

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio

di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 19 (Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori)

Le partecipazioni sociali, in quanto manifestazioni di azionariato popolare diffuso dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque). Nessun soggetto può detenere più di una azione ordinaria ed esercitare più di un voto. È possibile l'eventuale sottoscrizione plurima di azioni speciali senza diritto di voto.

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 20 (Quota annua)

La quota annua pari al 20% del valore di ogni singola Azione ordinaria sottoscritta in ogni diverso territorio è contabilizzata e mantenuta a disposizione dei Comitati Regionali.

Art. 21 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi per giusta causa non hanno il diritto al rimborso delle azioni che si intendono devolute alle generazioni future e trasferito alla riserva legale.

Art. 22 Responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 23 (Aumento del capitale)

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumenti di capitale nelle forme previste dagli articoli 2524, comma 3, e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori, o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) il Comitato dei Garanti.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Cooperativa, luogo dove tutti i soci partecipano, secondo il principio di una testa un voto, alle decisioni sociali.

Le Assemblee sono ordinarie, straordinarie e informali-permanenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) delibera sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- d) delibera sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- e) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- f) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
 - h) delibera sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
 - i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - j) nomina il Comitato dei Garanti, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti nel presente Statuto;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) l'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico
- 4) l'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- 5) l'emissione di nuove azioni destinate ai soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
- 6) le altre materie indicate dalla legge.

Su qualunque tema di rilevanza sociale può deliberare, con voto telematico qualora ne facciano richiesta almeno il 3% dei soci e la questione sia dichiarata ammissibile dal Comitato del Garanti, l'Assemblea Permanente, alla quale hanno diritto di voto paritario tutti i soci. Tali voti sono vincolanti per l'Assemblea in ogni sua composizione nonché per ogni altro organo sociale e per ogni socio.

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato al domicilio dei soci risultante dal libro soci con qualunque mezzo che assicuri la ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea Informale Permanente non ha requisiti formali di convocazione. Essa è chiamata a votare, nell'tempo comunicato dal Presidente sull'ordine del giorno approvato dal Comitato Garanti ogni qualvolta un tema le sia ritualmente sottoposto.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali sia richiesta maggioranza più elevata.

Art. 31 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta dal socio persona giuridica ovvero in relazione al numero dei soci della stessa, secondo quanto sarà stabilito con apposito regolamento.

Ai soci sovventori e ai titolari di strumenti finanziari competono i diritti di voto previsti nella relativa disciplina.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. La stessa regola vale nel caso di comproprietà azionaria.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea informale permanente, luogo virtuale di partecipazione continuativa dei soci, avvengono sotto forma di alternativa SI o NO su alternative di nomi chiaramente presentata dal Comitato dei Garanti in forme compatibili con la tecnologia adottata. In ogni caso di votazioni su nomi le deliberazioni sono prese secondo metodo proporzionale puro. Esse, prese con il metodo del consenso certificato, sono valide e vincolanti per ogni organo sociale. Un apposito regolamento approvato dal Comitato dei Garanti su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare tanto i criteri di ammissibilità delle questioni poste all'Assemblea informale permanente quanto le modalità ed i limiti di eventuali impugnazioni. In mancanza di tale regolamento la decisione spetta al Presidente secondo criteri di saggezza e buona fede.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a dodici, eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero e garantisce il principio della pari rappresentanza di genere. L'Assemblea può proporre la turnarietà della carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente di generi diversi.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Si possono delegare funzioni anche a un Segretario Generale purché questi sia socio cooperatore.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori, al Comitato dei Garanti e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che assicuri la ricezione almeno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ed il Comitato dei Garanti siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

A tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare senza diritto di voto tutti i componenti del Comitato dei Garanti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. Qualora la riunione si svolga online essa si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Questo compito spetta, qualora il Collegio Sindacale non sia nominato, al Comitato dei Garanti.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori o segretari Generali, Tesorieri, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 40 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 41 (Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti è il supremo organo di garanzia circa la ritualità dell'azione sociale e la coerenza della stessa con i principi fondamentali espressi della Costituzione italiana e negli Artt. 4 e 5 del presente statuto. Esso può nominare, fra studiosi illustri, un comitato scientifico della Cooperativa che funge da organo consultivo del Comitato stesso.

Al Comitato dei Garanti possono partecipare solamente giuristi che abbiano i requisiti per la nomina a Giudice Costituzionale. Tre suoi membri sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Costoro possono cooptare altri quattro membri ed eleggono il Presidente.

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi della Cooperativa e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi e supervede sulla coerenza fra l'azione sociale e i principii ecologici mutualistici e generativi di cui al presente Statuto.

Il Comitato dei Garanti delibera su ogni conflitto di attribuzione fra organi sociali e sull'ammissibilità di ogni proposta portata al voto telematico dell'Assemblea informale permanente.

Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Ad esso il Consiglio di Amministrazione chiede pareri e formula quesiti.

Al Comitato è demandata l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il parere del Comitato è necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori, di modifiche statutarie, e di decisione di messa in liquidazione della Cooperativa.

Nel caso in cui i componenti del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione procedono i componenti rimasti o in caso di mancanza l'Assemblea.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione del Comitato dei Garanti o di Arbitri rituali da esso nominati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, , salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Qualora il Comitato dei garanti non intenda decidere direttamente, esso può nominare arbitri in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Comitato dei garanti.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Comitato dei garanti, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- Ad istituzioni che svolgano attività coerenti con il presente statuto indicate dal Comitato dei Garanti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, con parere del Comitato dei garanti, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Dipartimenti Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, secondo quanto disposto dall Art. 45.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.